

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 145

presentata dai Consiglieri regionali
TALANAS - COCCIU - MAIELI - PIRAS - MARRAS - CHESSA

il 16 ottobre 2025

Istituzione del programma regionale per l'attrazione e l'insediamento del personale medico nei centri interni della Sardegna mediante misure di edilizia residenziale e sostegno abitativo

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Negli ultimi anni, la Sardegna sta attraversando una crisi sanitaria di proporzioni ormai strutturali, determinata da una crescente carenza di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e personale sanitario, con effetti più gravi e immediati nei territori interni e montani dell'isola.

Interi territori, con comuni spesso distanti dai principali centri ospedalieri, risultano oggi privi di un presidio sanitario stabile. I cittadini si trovano costretti a percorrere decine di chilometri per una semplice visita o per ricevere un'assistenza di base che, in uno Stato moderno e in una Regione autonoma, dovrebbe essere garantita universalmente. Tale situazione non solo mina il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, ma contribuisce in modo diretto e drammatico al processo di spopolamento delle aree interne, già colpite da crisi demografica, impoverimento economico e conseguente desertificazione settoriale.

La realtà è ormai sotto gli occhi di tutti: i bandi per il conferimento degli incarichi di medicina generale e di continuità assistenziale, specialmente nei piccoli comuni, rimangono sempre più spesso deserti. Le condizioni di isolamento, la mancanza di servizi e il costo della vita, sommato alla difficoltà di trovare una sistemazione adeguata per sé e per la propria famiglia, scoraggiano fortemente i professionisti sanitari dal trasferirsi e stabilirsi in questi territori.

Le politiche finora adottate - incentivi economici, borse di studio, premi una tantum - si sono rivelate insufficienti. Il problema non è solo il compenso, ma anche la gestione familiare. Un medico con una famiglia difficilmente accetterà un incarico in un comune interno se non può contare su un'abitazione dignitosa, servizi scolastici per i figli, collegamenti adeguati e un minimo di prospettiva di stabilità, è difficile, inoltre, che scelga di investire i propri denari nell'acquisto di un immobile in un paese, che comunque non risulta essere quello natale.

Da qui nasce la presente proposta di legge, che istituisce il programma regionale per l'attrazione e l'insediamento del personale medico nei centri interni della Sardegna, un intervento innovativo che unisce la tutela del diritto alla salute con le politiche abitative e di coesione territoriale.

Il programma prevede la creazione di un fondo regionale, a favore dei comuni, volto a finanziare interventi di edilizia residenziale e misure di sostegno abitativo per la creazione, ristrutturazione ed acquisto di alloggi da destinare ai medici che accettino incarichi nei comuni interni ed in tutte le cosiddette aree disagiate.

Attraverso la collaborazione tra Regione, comuni e Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA), la legge intende creare un modello integrato di accoglienza e permanenza, che non si limiti a portare temporaneamente i medici nei territori, ma li metta nelle condizioni di vivere e costruire un futuro stabile in quei luoghi. Allo stesso tempo, il programma favorisce la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e privato, oggi spesso inutilizzato o in stato di abbandono, restituendo vita e valore ai centri storici dei paesi interni.

L'intervento si colloca nel solco degli obiettivi della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e trova fondamento nei principi sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione e dagli articoli 4 e 7 dello Statuto speciale per la Sardegna, che riconoscono la piena competenza regionale in materia di sanità e sviluppo del territorio.

Il provvedimento si coordina inoltre con le leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, quali la legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e la legge regionale 8 agosto 2006, n.12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), prevedendo la possibilità di utilizzare e adattare strumenti già esistenti per finalità nuove e più aderenti all'emergenza sanitaria e demografica in corso.

La dotazione iniziale del fondo per l'insediamento del personale medico nei centri interni è fissata in euro 30.000.000 per il triennio 2026-2028, a copertura delle spese di ristrutturazione, acquisto o locazione agevolata degli immobili, nonché per eventuali interventi di sostegno alle famiglie dei medici beneficiari.

Questa legge non è dunque un semplice atto amministrativo, ma una scelta politica chiara: investire sulla salute dei cittadini e sulla rinascita dei territori interni, riconoscendo che il presidio sanitario è anche presidio di comunità, di vita e di speranza.

Garantire ai medici una casa e un contesto di vita dignitoso nei comuni dell'interno significa garantire ai sardi che vi abitano la continuità del servizio sanitario, la presenza dello Stato e la possibilità concreta di restare nella propria terra.

È una legge che affronta un problema concreto con strumenti altrettanto concreti, nella convinzione che la salute e la coesione territoriale non siano compartimenti separati, ma due facce della stessa politica di civiltà e di responsabilità verso i cittadini e verso il futuro della Sardegna.

Si articola in:

- articolo 1 (Finalità): in questo articolo viene definito lo scopo della legge, che è quello di attrarre personale medico tramite misure abitative e di sostegno per il nucleo familiare, concentrandosi sui comuni interni e sulle cosiddette "aree disagiate" della Sardegna oltre alla promozione di interventi di edilizia residenziale e misure di sostegno abitativo destinate a favorire l'insediamento stabile del personale medico e delle loro famiglie;
- articolo 2 (Definizioni e ambito di applicazione): in questo articolo vengono definiti i criteri per individuare i comuni interni e gli effettivi destinatari della presente misura;
- articolo 3 (Fondo regionale per l'insediamento del personale medico): in questo articolo viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il fondo per l'insediamento del personale medico nei centri interni della Sardegna per finanziare interventi pluriennali; cifra modulabile in sede di bilancio. La scelta di un fondo dedicato garantisce tracciabilità e programmazione;
- articolo 4 (Modalità di attuazione e soggetti attuatori): in questo articolo, la Giunta regionale, su proposta l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, definisce gli indirizzi operativi, i criteri di accesso e i requisiti dei comuni beneficiari dell'intervento, con il coinvolgimento di AREA, per usufruire dell'esistente patrimonio di edilizia residenziale pubblica, (ERP);
- articolo 5 (Condizioni e impegni dei beneficiari): in questo articolo vengono individuati i vincoli di permanenza minima ed i meccanismi di restituzione, per garantire il servizio ai cittadini;
- articolo 6 (Tipologie di intervento abitativo): in questo articolo vengono descritte le modalità operative e pratiche, immediatamente applicabili per l'assegnazione di alloggi ERP;
- articolo 7 (Accordi con Comuni e misure di accompagnamento): in questo articolo vengono illustrati gli strumenti amministrativi utilizzabili e le misure sociali per agevolare la famiglia del personale medico;
- articolo 8 (Monitoraggio e valutazione): in questo articolo viene istituito un organismo di controllo e monitoraggio, con rendicontazione annuale al Consiglio regionale per trasparenza e valutazione impatto;
- articolo 9 (Disposizioni finali e coordinamento normativo): in questo articolo si illustrano i coordinamenti con la legge regionale n. 13 del 1989 e la legge regionale n. 12 del 2006 e con l'Accordo collettivo nazionale (ACN) per la medicina generale, per evitare conflitti normativi e integrare strumenti contrattuali esistenti;
- articolo 10 (Norma finanziaria): in questo articolo si definisce la norma finanziaria;
- articolo 11 (Entrata in vigore): in questo articolo si stabiliscono le norme di entrata in vigore per la sua applicazione.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. È istituito il programma regionale per l'attrazione e l'insediamento del personale medico nei comuni interni della Sardegna, finalizzato a garantire la presenza stabile di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e personale sanitario nei territori caratterizzati da carenza di servizi sanitari di base ed in tutte le cosiddette sedi disagiate.

2. Il programma promuove interventi di edilizia residenziale e misure di sostegno abitativo destinate a favorire l'insediamento stabile del personale medico e delle loro famiglie nei comuni interni ed in tutte le cosiddette sedi disagiate.

Art. 2

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge, per comuni interni si intendono i comuni individuati dalla Regione ai sensi della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) o ricompresi in apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale, aggiornabile annualmente e/o nelle cosiddette sedi disagiate.

2. Sono destinatari delle misure previste dalla presente legge:

- a) i medici di medicina generale;
- b) i pediatri di libera scelta;
- c) i medici di continuità assistenziale;
- d) i medici specialisti e gli specializzandi che accettano incarichi territoriali in sedi carenti con impegno minimo triennale.

Art. 3

Fondo regionale per l'insediamento del personale medico

1. È istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, il fondo per l'insediamento del personale medico nei centri interni della Sardegna.

2. Il fondo è finalizzato al finanziamento delle seguenti misure:

- a) contributi ai comuni in conto capitale per l'acquisto, la ristrutturazione o il recupero di immobili destinati a residenza principale;
- b) contributi per la locazione agevolata di abitazioni nei comuni interni;
- c) riqualificazione del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) o comunale da destinare al personale sanitario;
- d) incentivi fiscali e contributivi locali per l'inserimento delle famiglie.

3. La dotazione finanziaria iniziale del fondo è stabilita in euro 30.000.000 per il triennio 2026-2028.

Art. 4

Modalità di attuazione e soggetti attuatori

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, definisce con propria deliberazione gli indirizzi operativi, i criteri di accesso e i requisiti dei beneficiari.

2. Il programma è attuato dai comuni beneficiari in collaborazione con l'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA), anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi di programma.

Art. 5

Condizioni e impegni dei beneficiari

1. I beneficiari degli immobili di cui alla presente legge sottoscrivono un vincolo di servizio minimo triennale nella sede individuata.

2. In caso di cessazione anticipata del servizio, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'immobile.

Art. 6

Tipologie di intervento abitativo

1. Le misure previste dalla presente legge possono comprendere:

- a) assegnazione temporanea o definitiva di alloggi ERP;
- b) contributi per il pagamento di canoni di loca-

- zione;
- c) contributi per mutui agevolati destinati alla prima casa, da acquistare nelle zone individuate dalla presente legge.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a convenzione tra Regione, comune e beneficiario, che ne stabilisce modalità, durata e obblighi reciproci.

Art. 7

Accordi con comuni e misure di accompagnamento

1. La Regione promuove accordi con i comuni e AREA per la gestione del programma, l'individuazione degli immobili disponibili e la semplificazione delle procedure urbanistiche e tributarie.

2. I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali locali (riduzioni dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI), oneri di urbanizzazione) e servizi di supporto al nucleo familiare del medico beneficiario (nidi, scuole, trasporti, servizi sociali).

Art. 8

Monitoraggio e valutazione

1. È istituita una Commissione regionale di monitoraggio, composta da rappresentanti della Regione, di AREA, dell'Associazione regionale dei comuni della Sardegna (ANCI) Sardegna e dell'Ordine dei medici, con il compito di verificare l'attuazione del programma, la corretta destinazione delle risorse e la permanenza in servizio dei beneficiari.

2. La Commissione redige una relazione annuale da trasmettere al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno, contenente i dati sulle assegnazioni, le spese sostenute e gli impatti sui servizi sanitari locali.

Art. 9

Disposizioni finali e coordinamento normativo

1. Le disposizioni della presente legge si coordinano con la legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e

gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e successive modifiche ed integrazioni, e con la legge regionale 8 agosto 2006, n.12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), e successive modifiche ed integrazioni, nonché con l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i provvedimenti attuativi e definisce le modalità di gestione del fondo e dei rapporti con i comuni.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati complessivamente in euro 30.000.000 per il triennio 2026-2028, si fa fronte mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, di un apposito capitolo denominato fondo per l'inseadimento del personale medico nei centri interni della Sardegna, iscritto nella missione 12 - programma 05.

2. La spesa di cui al comma 1 è così ripartita:

- a) euro 10.000.000 per l'anno 2026;
- b) euro 10.000.000 per l'anno o 2027;
- c) euro 10.000.000 per l'anno 2028.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse già stanziare nel bilancio regionale per le finalità di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge regionale n. 12 del 2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonché mediante eventuali cofinanziamenti statali o comunitari destinati a programmi di rigenerazione territoriale e sostegno all'abitare.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le variazioni al bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni.

5. La spesa è considerata limite massimo di impegno e potrà essere rimodulata con deliberazione della Giunta regionale in relazione all'andamento del programma e alla disponibilità delle risorse di bilancio, nel rispetto degli equilibri finanziari complessivi.

Art. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione